



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
23 LUG. 2012
Prot. <u>65443</u> Tit. <u>I</u> Cl. <u>3</u>
Rep. Decreti <u>2705</u>

- Vista la legge n.168 del 9/5/1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  - visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modificazioni;
  - visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24/10/1996 e successive modificazioni;
  - visto che occorre procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione della sosta dei veicoli all'interno del centro universitario S. Sofia e del parcheggio S. Sofia;
  - visto che, a tal fine, si rende necessario apportare alcuni correttivi agli art. 2, 3, 5, 7 e 8 del regolamento per la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli all'interno del centro universitario S. Sofia e del parcheggio S. Sofia, emanato con D.R. n. 7039 del 9/11/2010;
  - vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 4/5/2012, con la quale sono state approvate le superiori modifiche;
- tutto ciò premesso,

**DECRETA**

**Art.1**

Il Regolamento per la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli all'interno del Centro universitario S. Sofia e del parcheggio S. Sofia è modificato nel testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

**Art.2**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno 1 settembre 2012.

Catania, **23 LUG. 2012**

Il Rettore

*Antonino Recca*

## **Regolamento per la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli all'interno del Centro Universitario S. Sofia e del Parcheggio S. Sofia.**

### **Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli degli utenti all'interno del Centro Universitario S. Sofia (d'ora in avanti C.U. S Sofia) e del Parcheggio S. Sofia (d'ora in avanti P.S.S.).

Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione, ove compatibile, il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.L. 30 Aprile 1992, n.285, D.P.E. 16 Dicembre 1992, n.495, L. 29 Luglio 2010, n.120).

### **Art.2 - Principi generali**

Le condizioni del presente regolamento s'intendono accettate con la sosta del veicolo negli spazi oggetto della seguente disciplina.

Gli utenti devono comportarsi in modo che all'interno del C.U. S Sofia e del P.S.S. la circolazione veicolare non costituisca pericolo o intralcio e, in ogni caso, venga salvaguardata la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

La sosta di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori è consentita esclusivamente negli spazi appositamente individuati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale, anche nelle aree riservate dotate di dispositivi di ingresso ed uscita a chiave elettronica.


La sosta dei veicoli, con o senza corrispettivo, non comporta il deposito e la custodia del veicolo, dato che, in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema di ingresso ed uscita dei veicoli stessi, non sarebbe possibile al personale intervenire sul comportamento di terzi; pertanto, l'utilizzo dei parcheggi non comporta alcun obbligo, di vigilanza e custodia, o responsabilità per deposito a carico dell'Università di Catania. L'Università non risponde di eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto di questi ultimi, ovvero di parte degli stessi o di accessori od oggetti in essi contenuti.

Gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni prodotti, per cause e/o fatti a loro riconducibili, agli altrui veicoli o a persone nonché alle strutture, alle pertinenze ed alle attrezzature dell'Università.

### **Art.3 - Accesso**

L'accesso veicolare al C.U. S. Sofia è riservato al personale docente e tecnico-amministrativo ed agli studenti. In via eccezionale il suddetto accesso può essere consentito ad altri soggetti a seguito di disposizioni emanate dall'Amministrazione, per manifestazioni autorizzate, per motivi di manutenzione o altro. L'accesso al C.U. S SOFIA è possibile nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 21:30 ed il sabato dalle ore 7:30 alle 14:30.

L'accesso veicolare al P.S.S. è libero, con possibilità per il personale docente e tecnico-amministrativo e per gli studenti di accedere ad un'apposita area di sosta interna ad essi riservata e gratuita. L'accesso al P.S.S. è normalmente possibile nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 7:30 alle 14:30, salvo disposizioni emanate dall'Amministrazione per particolari esigenze.



#### **Art.4 - Circolazione veicolare**

Per il transito dei veicoli all'interno della rete viaria del C.U. S Sofia e del P.S.S. si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

I conducenti dei veicoli dovranno limitare la velocità nel rispetto di quanto indicato dagli appositi segnali. All'interno dell'intera area del C.U.S. Sofia non dovrà, comunque, essere superato il limite di 30 km/h.

#### **Art.5 - Sosta a pagamento**

La sosta degli autoveicoli è a pagamento negli spazi ad essa dedicati ed opportunamente individuati e regolamentati da idonea segnaletica verticale e/o orizzontale, come prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

#### **Art.6 - Sosta gratuita**

La sosta è gratuita negli spazi ad essa dedicati ed opportunamente individuati, per ciascuna delle categorie veicolari, con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale. La sosta è, altresì, sempre gratuita nei seguenti casi:

- a) per motocicli e ciclomotori negli spazi ad essi riservati;
- b) per i velocipedi;
- c) per gli autoveicoli dei disabili negli spazi ad essi riservati, purché venga esposto il relativo contrassegno;
- d) per i veicoli dei fornitori, negli spazi ad essi eventualmente riservati, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
- e) per i veicoli destinati ai servizi di polizia o vigilanza privata, i veicoli dei vigili del fuoco, le ambulanze, i veicoli dell'Amministrazione universitaria.

#### **Art.7 - Sosta vietata e penale**

Sono in sosta vietata tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta al di fuori degli spazi individuati, per ciascuna delle predette categorie veicolari, con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale, anche nelle aree riservate dotate di dispositivi di ingresso ed uscita a chiave elettronica.

Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta vietata presso il P.S.S. ed il C.U. S SOFIA saranno oggetto di una penale di € 30,00, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1336 e 1382 del c.c., applicata dal personale della ditta aggiudicataria del servizio di gestione e controllo della sosta.

In caso di ricorso alla procedura di riscossione coatta, la penale potrà essere maggiorata fino ad un massimo di 50 euro, oltre spese legali.

#### **Art.8 - Rimozione forzata dei veicoli**

La rimozione dei veicoli in sosta vietata è prevista in tutti i casi in cui la sosta costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, anche al fine di assicurare condizioni di accesso e libera fuga per la sicurezza, ai sensi del D.Lvo n. 626/94.

Non si procede alla rimozione forzata dei veicoli destinati ai servizi di polizia, dei vigili del fuoco, di ambulanze e di soccorso. La rimozione del mezzo comporta una penale pari a € 60, da corrispondersi al personale abilitato presente all'interno dell'area preposta alla detenzione delle auto rimosse.

